Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 30 luglio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 giugno 1949, n. 445.

Modificazioni al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, sono apportate le modifiche di cui ai seguenti articoli.

Art. 2.

L'ultimo comma dell'art. 11 è sostituito dal seguente:

« Il colonnello che abbia almeno tre anni di anzianità di grado può, a domanda, essere collocato nella riserva con il trattamento previsto per gli ufficiali collocati in tale posizione in applicazione delle disposizioni contenute nella legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito ».

Art. 3.

Dopo l'art. 23 è aggiunto il seguente:

« Art. 23-*bis*. — L'ufficiale di complemento che abbia conseguito la nomina a sottotenente ai sensi degli articoli 27 lettere *c*) e *d*) e 36 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, e quello della riserva proveniente dagli ufficiali di complemento di cui sopra e transitato nella riserva per effetto delle disposizioni in vigore anteriormente alla data di pubblicazione della legge 9 maggio 1940, n. 369, possono essere promossi — anche se l'avanzamento debba conferirsi ai sensi dell'art. 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e successive modificazioni — solo quando siano stati promossi nel servizio permanente, i pari grado di uguale anzianità a carriera normale ed a carriera limitata della rispettiva arma, corpo o servizio.

L'ufficiale della riserva, proveniente dagli ufficiali in servizio permanente con carriera limitata al grado di capitano, può essere promosso solo quando siano stati promossi — nel servizio permanente — i pari grado di uguale anzianità a carriera normale ed a carriera limitata che lo precedevano nel ruolo del servizio stesso ».

Art. 4.

La lettera *a*) dell'art. 26 è sostituita dalla seguente:

« *a*) le promozioni hanno luogo senza sottoporre gli ufficiali alla classifica di cui all'art. 12 ed ai corsi valutativi, agli esperimenti od alla valutazione dei titoli.

La valutazione, ai fini dell'avanzamento, per i capitani ed i maggiori si effettua mediante giudizio delle autorità giudicatrici e, per i tenenti colonnelli, mediante giudizio di dette autorità, della Commissione centrale di avanzamento e del Ministro ».

Art. 5.

Il primo comma dell'art. 28 è sostituito dal seguente:

« Dopo l'art. 97 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è aggiunto il seguente:

« Art. 97-*bis*. — L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite riportate in combattimento, per ferite provocate dall'offesa del nemico e riportate in servizio o per lesioni dovute ad esiti di congelamento e determinatesi in zone di operazioni a diretto contatto col nemico, può — anche se in aspettativa per infermità dipendenti da causa di servizio — conseguire la promozione sempre che sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti e senza che siano richiesti i periodi di comando di cui all'art. 32.

Parimenti non si richiedono i detti periodi di comando per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, il quale posteriormente al riacquisto della idoneità fisica, sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere i periodi di comando medesimi ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

« L'art. 98 della legge 9 maggio 1940, n. 370, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale raggiunto dal turno di promozione mentre è temporaneamente non idoneo al servizio militare incondizionato, per ferite o lesioni (escluse quelle contemplate nell'articolo precedente) o malattie, riportate in servizio e per causa di servizio o aggravate per servizio di guerra o attinenti alla guerra, può conseguire la promozione — anche se non abbia compiuto il periodo di comando di cui all'art. 32 — quando, riacquistata l'incondizionata idoneità fisica, riprenda servizio e sia riconosciuto in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti. Il detto periodo di comando non è, altresì, richiesto per la promozione dell'ufficiale non idoneo per le cause di cui sopra, che — posteriormente al riacquisto della idoneità fisica — sia raggiunto dal turno di avanzamento ma non abbia potuto tempestivamente compiere il periodo di comando medesimo ».

Art. 7.

L'ultimo comma dell'art. 40 è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nell'art. 72, il colonnello della riserva proveniente dal ruolo di mobilitazione delle armi dei carabinieri, di fanteria, di cavalleria, di artiglieria, del genio e del servizio automobilistico è considerato come proveniente dal ruolo della rispettiva arma o servizio in servizio permanente di cui all'art. 5 ».

Art. 8.

Le aggiunte e varianti contenute nei precedenti articoli relativi all'art. 23-*bis* hanno effetto dal 1° gennaio 1940, quelle relative agli articoli 28 e 29 hanno effetto dall'11 giugno 1940, e quelle relative agli articoli 11, 26 e 40 hanno effetto dal 1° gennaio 1942.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 14 giugno 1949, n. **446.**

Modificazione dell'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 31 della legge 9 maggio 1940, n. 370, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, quale risulta modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 18 marzo 1947, n. 402, è sostituito dal seguente:

« L'ufficiale iscritto sul quadro di avanzamento non può conseguire la promozione se non abbia compiuto i seguenti periodi di permanenza minima nel grado:

generale di divisione: un anno;
generale di brigata o maggiore generale: un anno;
colonnello: tre anni;
tenente colonnello: due anni;
maggiore: tre anni;
capitano: sette anni;
tenente: sei anni.

Per il tenente ed il maggiore che abbiano conseguito nel grado vantaggi di carriera, i suddetti periodi sono ridotti di un anno per i maggiori, di un anno per i tenenti, di due anni per i tenenti medici ».

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1947.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 16 giugno 1949, n. **447.**

Aumento del limite di spesa annua, a carico del bilancio della Marina militare, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° luglio 1948, è elevato a L. 800.000 il limite di spesa annuo previsto dall'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 1065, aumentato dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1946, n. 572, per la manutenzione e l'amministrazione del Museo storico navale di Venezia.

Alla relativa maggiore spesa si farà fronte con i fondi stanziati al capitolo 99 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio 1948-49 ed al corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 giugno 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli* GRASSI

LEGGE 26 luglio 1949, n. 448.

Costituzione di un fondo speciale per il credito cinematografico e disciplina della circolazione dei film esteri parlati in lingua italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1954 il rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico dei film non nazionali, parlati in lingua italiana, di lunghezza superiore ai mille metri, è subordinato al versamento da parte delle ditte interessate della somma di L. 2.500.000 per ciascun film, da effettuarsi presso la Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, contro il rilascio di apposito buono.

Per i film non nazionali parlati in lingua italiana di lunghezza superiore ai mille metri, anche se già muniti del nulla osta di proiezione in pubblico, dovrà essere effettuato, con le modalità di cui al comma precedente, un versamento di L. 1.000.000, se i film siano stati sdoganati tra il 1° gennaio 1949 e la data di entrata in vigore della presente legge. A tali effetti è considerata la data di sdoganamento risultante dalla bolletta di importazione della copia necessaria al perfezionamento del doppiaggio del film.

Qualora sia stato già rilasciato il nulla osta di proiezione in pubblico, i versamenti di cui al comma precedente debbono essere effettuati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempimento il nulla osta è revocato.

Art. 2.

I produttori di pellicole riconosciute nazionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 16 maggio 1947, n. 379, e per le quali il nulla osta di proiezione in pubblico sia stato concesso dopo l'entrata in vigore della presente legge, hanno diritto ad ottenere il nulla osta di proiezione in pubblico di un film non nazionale parlato in lingua italiana per ogni film nazionale prodotto con l'esonero dal pagamento delle somme di cui all'articolo precedente. Tale diritto è trasferibile.

L'utilizzazione del nulla osta con l'esonero di cui al comma precedente è subordinata all'espresso parere della Commissione consultiva per la cinematografia.

Art. 3.

Le somme versate a norma dell'articolo precedente costituiranno uno speciale fondo amministrato dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della

Banca nazionale del lavoro, da destinarsi esclusivamente alla concessione di finanziamenti per la produzione cinematografica nazionale.

La gestione del fondo suddetto sarà tenuta separata e distinta da quella della Sezione autonoma per il credito cinematografico, ma sottoposta alla vigilanza, ai controlli e alle modalità previste nel regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504.

Art. 4.

Per le operazioni di finanziamento a carico del fondo speciale il tasso di interesse non potrà superare di oltre il 0,50 per cento il tasso ufficiale di sconto.

Art. 5.

Le domande per ottenere i finanziamenti a carico del fondo speciale dovranno essere corredate oltrechè dei documenti richiesti dalla Sezione autonoma della Banca nazionale del lavoro, anche di un parere tecnico espresso da uno speciale Comitato costituito presso la Commissione consultiva per la cinematografia.

Art. 6.

Il buono di cui all'art. 1 è nominativo, infruttifero e trasferibile previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero del commercio con l'estero. esso è esente da imposta e sovrimposta di negoziazione e da tassa di bollo.

Il buono sarà rimborsato trascorsi dieci anni dalla data del rilascio con le disponibilità provenienti dal realizzo degli investimenti effettuati con il fondo speciale di cui all'art. 3.

Il buono non presentato al rimborso entro due anni successivi alla data di scadenza si intende prescritto.

Art. 7.

Alla scadenza del termine entro cui deve avvenire il rimborso dei buoni emessi nell'ultimo anno di applicazione della presente legge sarà provveduto alla liquidazione del fondo speciale, ed alla destinazione delle eventuali eccedenze attive secondo le modalità da stabilirsi dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri Direzione generale dello spettacolo.

Art. 8.

Alle operazioni di credito cinematografico effettuate dalla Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro ai sensi della presente legge è esteso il trattamento fiscale previsto nel regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1704.

Art. 9.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti per la proiezione in pubblico di film esteri in versione originale con o senza sottotitoli in lingua italiana.

Art. 10.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo il parere della Commissione consultiva per la cinematografia, potranno essere determinate annualmente le modalità e le percentuali per il noleggio dei film nazionali e di quelli non nazionali autorizzati a circolare nella versione italiana, a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — VANONI — PELLA — BERTONE

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 27 luglio 1949, n. 449.

Modificazioni dell'art. 67 del testo unico sull'istruzione superiore.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La disposizione contenuta nell'art. 67 del vigente testo unico sull'istruzione superiore è sostituita dalla seguente:

« Quando un posto di ruolo sia vacante da oltre un biennio, il Ministro, uditi, per la designazione della cattedra da coprire, la Facoltà interessata e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, bandisce il concorso entro il 30 aprile ».

Art. 2.

Per il corrente anno il concorso sarà bandito entro il 15 agosto, udite la Facoltà interessata e la Giunta del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 29 luglio 1949, n. 450.

Proroga e modificazioni delle disposizioni del testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni del testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, per il controllo delle armi, avranno vigore fino a quando non saranno

rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ed, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1950, salvo quanto è disposto negli articoli seguenti.

Art. 2.

Il testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, è così modificato:

1) nell'art. 1 alle parole « con la reclusione da tre a dieci anni » sono sostituite le parole « con la reclusione da due ad otto anni »;

2) nell'art. 2 alle parole « con la reclusione da due a dieci anni » sono sostituite le parole « con la reclusione da uno ad otto anni »;

3) l'art. 5, comma secondo, è sostituito dal seguente: « Se il fatto è di lieve entità la pena è diminuita ».

Art. 3.

Non è punibile per i reati preveduti dal testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, chi, prima dell'accertamento del reato ed in ogni caso non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ottempera all'obbligo della denuncia o della consegna precedentemente non osservato.

Art. 4.

Le disposizioni più favorevoli al reo, contenute nel testo unico, approvato con decreto Presidenziale 19 agosto 1948, n. 1184, si applicano anche ai fatti commessi sotto l'imperio del decreto legislativo luogotenenziale 10 maggio 1945, n. 234, e quelle più favorevoli contenute nel precedente art. 2 si applicano anche ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore di questa legge, salvo, in entrambi i casi, che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 luglio 1949

EINAUDI

DE GASPERI — GRASSI — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiumitello » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 24 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa;

Fondo, denominato « Fiumitello » di pertinenza come dagli atti, della ditta Pavoncelli Giuseppe fu Nicola e Congrega di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta: Pavoncelli Giuseppe fu Nicola livellario alla Congrega di carità di Castelvolturno sotto il titolo dell'Annunziata, partita 463, foglio di mappa 16, particella 12, per la superficie di Ha. 1.61.84 e con l'imponibile di L. 194,21.

Detto fondo confina: con la strada comunale Fiumitello primo, con la proprietà Vozza Francesco fu Tommaso, con l'argine in destra del Volturno, con la proprietà della Parrocchia di S. Castrese in Castelvolturno, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Fiumitello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 21.000 (ventunomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 330.

(2965)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Fiumicello » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 27 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio de-

creto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa;

Fondo, denominato « Fiumicello », di pertinenza, come dagli atti, di Graziano Giuseppe, Emilio, Alfonso ed Angelina di Giovanni, proprietari, riportato nel catasto del comune di Castelvolturno, in testa alla ditta: Graziano Giuseppe, Emilio, Alfonso ed Angelina di Giovanni, proprietari, e Graziano Giovanni fu Gaetano, usufruttuario di 1/5, partita 315, foglio di mappa 16, particelle 14 e 19, per la superficie complessiva di Ha. 1.81.07 e con l'imponibile di L. 217,28.

Il fondo è costituito da due appezzamenti che confinano: il primo, corrispondente alla particella 14 del foglio di mappa 16: con la strada comunale Fiumicello primo, con la proprietà della Parrocchia S. Castrese in Castelvolturno, salvo se altri; il secondo, corrispondente alla particella 19 dello stesso foglio di mappa: con la strada comunale Fiumicello primo, con la proprietà Graziano Francesco ecc. fu Giovanni, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Fiumicello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 22.000 (ventiduemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 331.

(2966)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 31 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa;

Fondo, denominato « Caradogna » di pertinenza, come dagli atti, di Gagliardi Carlo fu Vincenzo, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta: Gagliardi Carlo di Vincenzo, partita 844, foglio di mappa 24, particella 21, per la superficie di Ha. 5.55.05, con l'imponibile di L. 666,06.

Detto fondo confina: con la strada comunale « Caradogna », con la strada provinciale Capua-Castelvolturno; con le proprietà Corvino Antonietta ed altri fu Raffaele; Gagliardi Alfonsina ed altri fu Vincenzo; Letizia Scipione fu Domenico ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 3 marzo 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 60.000 (sessantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 329.

(2967)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Caradogna » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 20 dicembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa;

Fondo, denominato « Caradogna », di pertinenza, come dagli atti, di Corvino Antonietta, Gaetano, Enrichetta, Carolina e Carlo, Natale Maria di Raffaele vedova Corvino, Corvino Raffaele, Mario, Angelina, Gelsomina, Salvatore, Rita e Teresa fu Antonio, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta: Corvino Antonietta, Antonio, Gaetano, Enrichetta, Carolina e Carlo, fratelli e sorelle fu Raffaele, partita 204, foglio di mappa 24, particelle 23 e 41, per la superficie complessiva di Ha. 3.42.10, e con l'imponibile di L. 408,65.

Detto fondo confina: con la strada comunale « Caradogna »; con le proprietà Gagliardi Carlo di Vincenzo; Gagliardi Alfonsina ed altri fu Vincenzo, ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 22 marzo 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Caradogna » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 40.000 (quarantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 328.

(2968)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Boscariello » sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 18 gennaio 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo, approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa;

Fondo, denominato « Boscariello », riportato nel catasto rustico del comune di Castelvolturno in testa a Noviello Raffaele di Saverio, usufruttuario, e Noviello Gennaro, Giuseppe e Bernardo di Saverio, proprietari, partita 390, foglio di mappa 12, particella 22, per la superficie di Ha. 2.95.21, e con l'imponibile di L. 472,34.

Detto fondo confina con la strada vicinale Boscariello, con le proprietà Franzese Gabriele fu Giovanni, Pirolo Luigi ed altri fu Giuseppe ed altri, Liccardo-Tessitore Emilia, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 26 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Boscariello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 56.000 (cinquantaseimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 20, foglio n. 324.

(2969)

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1949.

Aggregazione del comune di Circello alle circoscrizioni dell'Ufficio del registro e dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Benevento.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del regio decreto 1° luglio 1937, n. 1083, recante espressa delega al Ministro per le finanze di apportare le necessarie variazioni alle circoscrizioni finanziarie;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1937, registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 1937, registro n. 11, foglio n. 32, con il quale è stata approvata la tabella degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e degli Uffici del registro;

Ritenuta l'opportunità di modificare le attuali circoscrizioni dell'Ufficio delle imposte dirette di San Bartolomeo in Galdo e dell'Ufficio del registro di San Marco dei Cavoti al fine di assicurare ai contribuenti del comune di Circello un migliore accesso agli uffici finanziari per la maggiore vicinanza e facilità di mezzi di comunicazione di tale Comune alla sede di Benevento;

Decreta:

Il comune di Circello viene trasferito dalla circoscrizione dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Bartolomeo in Galdo e da quella dell'Ufficio del registro di San Marco dei Cavoti per essere aggregato alle circoscrizioni dei corrispondenti uffici di Benevento.

Roma, addì 5 marzo 1949

p. *Il Ministro*: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1949
Registro Finanze n. 4, foglio n. 125. — LESEN

(2973)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto processuale civile e di scienze delle finanze e diritto finanziario presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino.

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Torino sono vacanti le seguenti cattedre, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento:

Diritto processuale civile;
Scienze delle finanze e diritto finanziario.

Gli aspiranti a detti trasferimenti dovranno presentare le proprie domande direttamente al Preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

(3054)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri, con sede in Viggiano (Potenza)

Con decreto Ministeriale 21 luglio 1949, n. 557, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica dell'Alta Val d'Agri, con sede in Viggiano (Potenza).

(2975)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 161

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 29 luglio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 29 luglio 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,275
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	51,80
Id. 5 % 1935	99,80
Redimibile 3,50 % 1934	76,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,925
Id. 5 % (Ricostruzione)	95,85
Id. 5 % 1936	95,75
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,95
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,975
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,95
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,525
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,825
Id. 5 % convertiti 1951	100,175

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di luglio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 29 luglio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,75	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» —	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.